



Statuto

Approvazione:

- deliberazione n. 23 del 15.12.1998

Modifiche:

- deliberazione n. 4 del 14.02.2002
 - deliberazione n. 22 del 20.12.2011
 - deliberazione n. 17 del 06.12.2012
 - deliberazione n. 24 del 27.12.2012
 - deliberazione n. 25 del 27.12.2012
 - deliberazione n. 16 del 20.07.2015
-



Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 - Denominazione e natura	4
Art. 2 - Potestà statutaria	4
Art. 3 - Potestà regolamentare	4
Art. 4 - Sede	4
Art. 5 - Logo e sigillo	4
Art. 6 - Principi	5
Art. 7 - Pari opportunità	5
Art. 8 - Funzioni camerali	5
Art. 9 - Sistema camerale	5
TITOLO II - ORGANI DI GOVERNO	6
Art. 10 - Organi della Camera di commercio	6
CAPO I - IL CONSIGLIO	6
Art. 11 - Composizione e durata	6
Art. 12 - Funzioni del Consiglio	7
Art. 13 - Nomina ed insediamento del Consiglio	7
Art. 14 - Regolamento interno	7
Art. 15 - Funzionamento del Consiglio	8
Art. 16 - Commissioni consiliari	8
Art. 17 - I consiglieri	8
Art. 18 - Cessazione dalla carica di consigliere	8
Art. 19 - Diritti e doveri dei Consiglieri	9
Art. 20 - Scioglimento del Consiglio	9
CAPO II - LA GIUNTA	9
Art. 21 - La Giunta	9
Art. 22 - Competenze e funzioni della Giunta	10
Art. 23 - Regolamento della Giunta	11
Art. 24 - Funzionamento della Giunta	11
Art. 25 - Diritti e doveri dei membri di Giunta	11
Art. 26 - Decadenza della Giunta	11
Art. 27 - Cessazione dalla carica di membro di Giunta	12
Art. 28 - Il Vice Presidente della Camera di commercio	12
CAPO III - IL PRESIDENTE	12
Art. 29 - Competenze e funzioni	12
Art. 30 - Cessazione dalla carica di Presidente	13
Art. 31 - Mozione di sfiducia costruttiva al Presidente	13
CAPO IV - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	13
Art. 32 - Composizione del Collegio dei Revisori dei Conti	14
Art. 33 - Competenze del Collegio dei revisori dei conti	14
Art. 34 - Diritti e doveri del Collegio dei revisori dei conti	14
TITOLO III - ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI	14
CAPO I - PRINCIPI GENERALI	14
Art. 35 - Ordinamento degli Uffici e dei Servizi	15
Art. 36 - Decentramento organizzativo	15
Art. 37 - Distacco del personale	15
CAPO II - STRUTTURA ORGANIZZATIVA	15



Art. 38 - Il Segretario Generale	15
Art. 39 - Il Vice Segretario Generale	15
Art. 40 - La dirigenza	15
Art. 41- Incarichi di consulenza e collaborazione	16
Art. 42 - Organismo di controllo interno	16
Art. 43 - Personale ed organizzazione degli uffici	16
CAPO III - FUNZIONI DI REGOLAZIONE	16
Art. 44 - Funzioni di regolazione del mercato	16
Art. 45 - Ulteriori funzioni regolative e giustiziali	17
Art. 46 - Responsabile delle attività per la tutela del consumatore e della fede pubblica	17
CAPO IV - PARTECIPAZIONI ED ENTI STRUMENTALI	17
Art. 47 - Partecipazioni	17
Art. 48 - Altri strumenti di promozione e di gestione delle iniziative	17
Art. 49 - Aziende Speciali	17
CAPO V – INFORMAZIONE, TRASPARENZA E ACCESSIBILITA’	18
Art. 50 - Diritto di informazione e di accesso	18
TITOLO IV - GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE	19
Art. 51 - Istituti di partecipazione	19
Art. 52 - Istanze e proposte	19
Art. 53 – Organismi di consultazione	19
Art. 54 – Consulta delle professioni	19
TITOLO V - GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA	20
Art. 55 - Principi	20
Art. 56 - Finanziamento	20
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	20
Art. 57 - Pubblicazione dello statuto e dei regolamenti	20
Art. 58 - Revisione dello statuto	20
Art. 59 - Revisione dei regolamenti	20
Art. 60 - Organi in carica	21
Art. 61 – Norma di rinvio	21

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Denominazione e natura

Ai sensi dell'articolo primo comma della legge 29 dicembre 1993, n. 580 la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia, di seguito denominata "Camera di commercio", istituita con decreto del Re Ferdinando I del 12/4/1820, è un ente pubblico dotato di autonomia funzionale ed in quanto tale ente esponenziale e di autogoverno del sistema delle imprese, che svolge sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118, quarto comma della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese della circoscrizione territoriale di competenza.

Art. 2 - Potestà statutaria

1. La Camera di commercio è dotata di potestà statutaria.
2. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente e l'esercizio delle sue funzioni. In particolare, lo Statuto disciplina, con riferimento alle caratteristiche del territorio:
 - a) l'ordinamento e l'organizzazione della Camera di commercio;
 - b) le competenze e le modalità di funzionamento degli organi
 - c) la composizione degli organi per le parti non disciplinate dalla legge;
 - d) ;le forme di partecipazione.
3. Lo statuto stabilisce, inoltre, le norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e per promuovere la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali della Camera di commercio, nonché delle aziende e degli organismi da essa dipendenti.
4. Lo statuto è approvato dal consiglio con il voto dei due terzi dei componenti in carica. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
5. Lo statuto è pubblicato sul sito internet istituzionale della Camera di commercio ed inviato al Ministero dello sviluppo economico per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

Art. 3 - Potestà regolamentare

La Camera di commercio nel rispetto dei principi sanciti dalla legge e dal presente statuto adotta propri regolamenti per la disciplina delle materie di competenza, di quelle delegate e nei casi previsti dallo statuto.

Art. 4 - Sede

1. La Camera di commercio ha sede nel Comune di Foggia.
2. La circoscrizione territoriale di competenza coincide con quella della provincia di Foggia, all'interno della Regione Puglia.
3. La Camera di commercio può dotarsi di uffici staccati nello stesso Comune ovvero in altri Comuni della circoscrizione.

Art. 5 - Logo e sigillo

1. Il logo della Camera di commercio è costituito dall'icona dell'arcangelo Michele, stampato in grigio, integrato, alla sua destra, dal segno identificativo del sistema camerale, di colore rosso, composto da una C di "Camere di Commercio" ed una I di "Italia", che si allungano e si fondono formando un contenitore che richiama la prua di una nave, all'interno del quale è inserita, in colore grigio, la denominazione Camera di Commercio Foggia.

2. Il sigillo riproduce la medesima immagine del nuovo logo, racchiusa in una circonferenza e recante lungo i bordi la dicitura “Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura - Foggia”.

Art. 6 - Principi

1. Nel promuovere lo sviluppo del sistema delle imprese, la Camera di commercio si conforma ai principi della libertà d’impresa e di iniziativa economica, della regolazione del mercato, della tutela e dignità del lavoro.
2. La Camera di Commercio ispira la propria azione ai principi di efficacia, efficienza, trasparenza, imparzialità.
3. La Camera di commercio ispira la propria azione ai principi della concertazione e della collaborazione con le istituzioni pubbliche, le associazioni imprenditoriali, le rappresentanze del mondo del lavoro, delle professioni e dei consumatori.
4. L’Ente promuove la cultura della responsabilità per il miglioramento della performance, del merito, della trasparenza e dell’integrità.

Art. 7 – Pari opportunità

1. La Camera di Commercio promuove e garantisce pari opportunità tra uomini e donne per offrire ad entrambi i generi le medesime possibilità di partecipazione al lavoro ed alla vita politico-amministrativa.
2. La Camera di commercio promuove la presenza di entrambi i generi nei propri organi istituzionali e negli organi collegiali degli enti ed aziende da essa dipendenti.

Art. 8 – Funzioni camerali

1. La Camera di commercio svolge le funzioni che rientrano istituzionalmente nella sua competenza ai sensi dell’art. 2 della legge 29 dicembre 1993, 580 e s.m.i. ed esercita le funzioni attribuite dalla legge, dai regolamenti e dal presente statuto.
2. La Camera di commercio svolge inoltre, anche in forma associata, tutte le funzioni nelle materie amministrative ed economiche concernenti il sistema delle imprese che la Costituzione o la legge non attribuiscono alle amministrazioni statali o alla Regione, secondo il principio di sussidiarietà e omogeneità, nonché le funzioni delegate o conferite dallo Stato e dalla Regione.

Art. 9 - Sistema camerale

1. La Camera di commercio si riconosce nel sistema camerale italiano, costituito dalle Camere di commercio italiane, dalle unioni regionali delle camere di commercio, dall’Unione italiana delle camere di commercio (Unioncamere) e dai loro organismi strumentali, nonché dalle Camere di commercio italiane all’estero e dalle Camere di commercio estere in Italia legalmente riconosciute dallo Stato italiano.
2. La Camera di commercio fa parte dell’Unione Nazionale delle Camere di Commercio, ente con personalità giuridica di diritto pubblico, che cura e rappresenta gli interessi generali delle Camere di commercio e degli altri organismi del sistema camerale italiano.
3. La Camera di commercio è associata all’Unione regionale delle Camere di commercio della Puglia, costituita ai sensi del codice civile, allo scopo di esercitare congiuntamente funzioni e compiti per il perseguimento degli obiettivi comuni del sistema camerale nell’ambito del territorio regionale.
4. La Camera di commercio aderisce agli organismi promossi dal sistema camerale per la realizzazione e la gestione della rete informativa camerale nazionale ed europea e può costituire reti informative locali e regionali.



5. La Camera di commercio può proporre l'accorpamento della circoscrizione territoriale con altre Camere di Commercio.
6. Può altresì definire intese, accordi, convenzioni con altre Camere di commercio per il perseguimento di fini istituzionali o per l'esercizio in comune di attività a carattere tecnico-operativo.

TITOLO II - ORGANI DI GOVERNO

Art. 10 - Organi della Camera di commercio

Sono organi della Camera di commercio:

- a) Il Consiglio;
- b) La Giunta;
- c) Il Presidente;
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

CAPO I - IL CONSIGLIO

Art. 11 - Composizione e durata

1. Il Consiglio della Camera di Commercio è composto da 33 consiglieri, di cui due in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali del lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, uno in rappresentanza dei liberi professionisti e trenta in rappresentanza dei seguenti settori economici:

Settori economici	Numero consiglieri
Agricoltura	7
Artigianato	3
Industria	4
Commercio	6
Cooperative	1
Turismo	2
Trasporti e Spedizioni	2
Credito e Assicurazioni	1
Servizi alle Imprese	3
Altri settori (P: Istruzione, Q: Sanità e assistenza sociale, R: Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento, S: Altre attività di servizi)	1
Totale	30

2. All'interno del Consiglio camerale sono garantite le pari opportunità tra uomo e donna. A tal fine le organizzazioni imprenditoriali, o loro raggruppamenti, cui spetta di designare complessivamente più di due rappresentanti, individuano almeno un terzo di rappresentanti di genere diverso da quello degli altri.
3. I criteri generali per la ripartizione dei consiglieri e le modalità e termini per il rinnovo sono definiti con regolamento ministeriale.
4. Il Consiglio dura in carica cinque anni dalla data dell'insediamento.
5. La rappresentanza dei settori economici rimane immutata nel periodo di durata in carica del Consiglio.

6. Il consiglio, almeno trenta giorni prima dell'avvio della procedura di ricostituzione, procede alla verifica della ripartizione dei Consiglieri spettanti ai settori economici indicati al comma 1.

Art. 12 - Funzioni del Consiglio

Il Consiglio, organo di programmazione, di indirizzo e di controllo, svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

- a. approva lo statuto e i regolamenti di competenza e le relative modifiche;
- b. elegge tra i suoi componenti, con distinte votazioni, il Presidente e la Giunta;
- c. nomina i membri dei Collegio dei revisori dei conti;
- d. determina gli indirizzi generali dell'attività della Camera di commercio;
- e. predispose ed approva il programma pluriennale di attività e la sua modificazione o integrazione, in coerenza con la programmazione dell'Unione Europea, dello Stato e della Regione Puglia e dell'Unioncamere;
- f. determina la dotazione organica e la programmazione triennale del fabbisogno di personale;
- g. approva la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico e il suo aggiornamento, il bilancio di esercizio e la relazione sulla performance;
- h. delibera gli emolumenti per i componenti degli organi, delle commissioni, comitati o altri organi collegiali previsti da norme legislative, regolamentari o statutarie, in conformità ai criteri di legge;
- i. svolge funzioni di controllo e supervisione sull'attuazione degli indirizzi generali e dei piani di attività;
- j. istituisce commissioni consiliari per l'esame e lo studio di specifiche problematiche attinenti la missione e le funzioni camerali;
- k. esprime il proprio avviso, su richiesta della Giunta camerale, su atti, programmi ed iniziative. In tal caso il Consiglio è riunito con procedura d'urgenza e deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla richiesta da parte della Giunta camerale;
- l. adempie ad ogni altra funzione prevista dalle leggi statali e regionali, dai regolamenti e dal presente statuto.

Art. 13 - Nomina ed insediamento del Consiglio

1. Il Consiglio è nominato dal Presidente della Giunta regionale.
2. Con la notifica del decreto di nomina è fissata la data della seduta di insediamento con all'ordine del giorno l'elezione del Presidente.
3. La seduta di insediamento e le altre che dovessero comunque precedere quella dell'elezione del Presidente sono presiedute dal componente più anziano d'età.

Art. 14 - Regolamento interno

Il Consiglio adotta, in conformità alla legge ed allo statuto, un regolamento che disciplina in particolare:

- a. la convocazione, i tempi e le modalità di svolgimento dei lavori del Consiglio camerale;
- b. la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento delle commissioni consiliari;
- c. i casi in cui le sedute del Consiglio non sono pubbliche;
- d. le modalità di esercizio dei diritti e dei poteri di iniziativa dei consiglieri;
- e. gli strumenti e le modalità del controllo consiliare sull'attività della Camera di commercio e degli organismi da essa promossi o a cui la stessa aderisce.



Art. 15 - Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio svolge le sue funzioni anche quando non siano stati ancora nominati o siano dimissionari alcuni componenti, purché siano in carica almeno i due terzi dei componenti.
2. La convocazione delle riunioni e la predisposizione dell'ordine del giorno sono di competenza del Presidente.
3. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria entro il mese di giugno per l'approvazione del bilancio d'esercizio, entro il mese di luglio per l'aggiornamento del preventivo economico, entro il mese di ottobre per l'approvazione della relazione previsionale e programmatica ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del preventivo economico.
4. Il Consiglio si riunisce in via straordinaria, oltre che nei casi previsti dal presente Statuto, quando lo richieda il Presidente o la Giunta o almeno un quarto dei componenti in carica; in tale ultimo caso, la richiesta deve indicare gli argomenti che si intendono trattare.
5. Le sedute del Consiglio sono valide con la partecipazione personale di almeno la metà più uno dei componenti in carica, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa. Non sono ammesse deleghe.
6. Le deliberazioni di competenza del Consiglio sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa prevista dalla legge e dal presente Statuto.
7. Il Segretario Generale esercita la funzione di segretario del Consiglio.
8. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare.
9. Per ogni aspetto non previsto dalla legge e dal presente statuto, il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento.

Art. 16 - Commissioni consiliari

1. Il Consiglio può istituire commissioni consiliari, composte da componenti del Consiglio medesimo, che svolgono - senza poteri deliberativi - funzioni istruttorie, propositive, di controllo e consultive nelle materie di rispettiva competenza.
2. Per l'assolvimento dei propri compiti le commissioni possono avvalersi, previa autorizzazione del Segretario Generale, degli uffici camerali ed ottenere copia di atti e documenti e/o notizie.
3. Per l'esame e lo studio di rilevanti questioni di ordine giuridico, economico e sociale le commissioni possono integrarsi temporaneamente chiamando a farne parte esperti di qualificata competenza e professionalità ai quali spetta il compenso fissato dal Consiglio.
4. Le modalità di funzionamento delle Commissioni consiliari sono disciplinate dal regolamento.

Art. 17 - I consiglieri

1. I consiglieri esercitano collegialmente le loro funzioni, con piena libertà d'espressione e di voto ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. Sulle materie di competenza del Consiglio non è consentita ai singoli consiglieri alcuna delega di funzioni, generica o per materia.
2. Il consigliere entra in carica al momento dell'insediamento del Consiglio o, in caso di surrogazione, dalla data del decreto di sostituzione del Presidente della Giunta Regionale.
3. I requisiti per la nomina a consigliere camerale e le cause ostative alla nomina stessa sono stabilite dalla legge.

Art. 18 - Cessazione dalla carica di consigliere

1. I consiglieri cessano dalla carica per dimissioni, decadenza o morte.

2. Le dimissioni dei consiglieri sono irrevocabili e devono essere presentate per iscritto, al Presidente della Camera di Commercio il quale ne dà immediato avviso al Presidente della Giunta regionale.
3. La decadenza dalla carica avviene per la perdita dei requisiti richiesti per la nomina e per la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio.
4. Il provvedimento che dichiara la decadenza è adottato dal Presidente della Giunta regionale.
5. La procedura di sostituzione è stabilita dalla legge e dai relativi regolamenti di attuazione.
6. I Consiglieri subentranti rimangono in carica fino alla scadenza ovvero allo scioglimento del Consiglio.

Art. 19 - Diritti e doveri dei Consiglieri

1. Ciascun consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento, ha diritto a:
 - a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio;
 - b) chiedere notizie, chiarimenti e formulare proposte sull'attività camerale;
 - c) intervenire nelle discussioni del Consiglio;
 - d) ottenere dal Segretario Generale e dai Direttori delle Aziende Speciali copie di atti, documenti e informazioni utili e pertinenti rispetto all'espletamento del proprio mandato, nel rispetto dei limiti previsti dal regolamento consiliare e da quello sul procedimento e l'accesso agli atti.
2. I consiglieri possono utilizzare le informazioni camerali riservate di cui vengono a conoscenza nei soli limiti strettamente necessari per l'esercizio delle loro funzioni. Nei casi previsti dalla legge sono tenuti al segreto d'ufficio.

Art. 20 - Scioglimento del Consiglio

1. Il Consiglio viene sciolto per le cause e con le modalità previste dalla legge.
2. Il Consiglio è sciolto, in particolare, nelle seguenti ipotesi:
 - a) quando alle riunioni del Consiglio, regolarmente convocato, viene a mancare senza giustificato motivo, per tre volte consecutive, il numero legale;
 - b) quando la metà più uno dei consiglieri rassegna simultaneamente le dimissioni.
 - c) nel caso di mancata approvazione del preventivo economico o del bilancio di esercizio nei termini previsti o in quelli ulteriori assegnati dalla regione;
3. In ogni caso, il Segretario Generale è tenuto a informare tempestivamente gli Organi competenti per le determinazioni conseguenti.

CAPO II - LA GIUNTA

Art. 21 - La Giunta

1. La Giunta camerale è l'organo esecutivo collegiale della Camera di commercio.
2. La Giunta camerale è composta dal Presidente e da otto consiglieri eletti dal Consiglio camerale, secondo la normativa sugli organi collegiali camerali vigente e nel rispetto dell'obiettivo di contenimento della spesa.
3. In sede di elezione della Giunta, laddove non risultassero eletti componenti di entrambi i generi, risulta eletto il consigliere di genere meno rappresentato che ha ottenuto il maggior numero di voti rispetto ai consiglieri dello stesso genere, ferma restando l'obbligatoria rappresentanza dei settori previsti dalla legge. Nel caso in cui i componenti dello stesso genere abbiano avuto lo stesso numero di voti o nessun voto, si procede ad una votazione di ballottaggio.
4. La Giunta dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del Consiglio e il mandato dei suoi membri è rinnovabile per due sole volte.



Art. 22 - Competenze e funzioni della Giunta

1. La Giunta, presieduta dal Presidente della Camera di commercio, nomina tra i propri componenti il Vice Presidente che, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne assume temporaneamente le funzioni.
2. La Giunta, nell'ambito degli indirizzi generali espressi dal Consiglio, svolge le seguenti funzioni:
 - a) adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività definito dal Consiglio;
 - b) adotta, in esecuzione della programmazione triennale del fabbisogno di personale, i relativi piani annuali;
 - c) predispose, per l'approvazione del Consiglio, la Relazione Previsionale e Programmatica ed i relativi aggiornamenti annuali, il Preventivo economico e il suo aggiornamento, il Bilancio d'esercizio e la relazione sulla performance;
 - d) approva il budget direzionale, su proposta del Segretario Generale;
 - e) approva il piano della performance ed il sistema di misurazione e valutazione della performance;
 - f) delibera l'adozione e l'aggiornamento del Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione;
 - g) monitora l'andamento degli obiettivi definiti in sede di pianificazione strategica e di programmazione;
 - h) delibera sulla partecipazione a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulla costituzione di gestioni e di aziende speciali e sulle dismissioni societarie;
 - i) delibera l'istituzione di uffici distaccati in altri Comuni della circoscrizione territoriale di competenza;
 - j) delibera la gestione in forma associata con altre Camere di commercio di talune funzioni;
 - k) delibera la partecipazione ad accordi di programma, patti territoriali e, in generale, in ordine all'adozione di moduli collaborativi con altre pubbliche amministrazioni, organismi associativi, sindacali, nonché con soggetti privati;
 - l) delibera la promozione, realizzazione e gestione di strutture ed infrastrutture di interesse generale di livello locale, regionale o nazionale nel rispetto degli indirizzi del Consiglio;
 - m) delibera sulla istituzione di organismi per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori e utenti, sulla predisposizione dei contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, nonché sulla promozione di forme di controllo della presenza di clausole inique nei contratti;
 - n) delibera la costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, nonché la promozione dell'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 codice civile;
 - o) formula pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, alla Regione, alla Provincia, ai Comuni della circoscrizione nonché agli altri enti pubblici che nella medesima hanno la propria sede;
 - p) approva la Carta dei servizi e la Guida ai servizi;
 - q) provvede alle nomine di competenza;
 - r) a richiesta riferisce al Consiglio sulla propria attività e sullo stato di attuazione dei programmi annuale e pluriennale.
3. La Giunta adotta ogni altro atto per l'espletamento delle funzioni e delle attività previste dalla legge e dallo statuto che non rientri nelle competenze riservate dalla legge o dallo statuto al Consiglio camerale, al Presidente ovvero alla dirigenza.



4. La Giunta può, in caso di urgenza, deliberare nelle materie di competenza del Consiglio. In tal caso, il provvedimento è sottoposto al Consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 23 - Regolamento della Giunta

1. La Giunta adotta il regolamento interno a maggioranza assoluta dei propri componenti in carica. Il regolamento è comunicato al Consiglio ed è sottoposto alle medesime forme di pubblicità dello statuto.
2. Il regolamento stabilisce le modalità di convocazione, i requisiti di validità delle sedute e delle deliberazioni, le modalità di trattazione degli affari da parte dell'organo, la verbalizzazione e la sottoscrizione delle deliberazioni.

Art. 24 - Funzionamento della Giunta

1. La Giunta esercita collegialmente le funzioni attribuite alla sua competenza dalla legge e dallo statuto.
2. La convocazione delle riunioni e la predisposizione dell'ordine del giorno sono di competenza del Presidente.
3. Le riunioni della Giunta non sono pubbliche e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Oltre ai componenti della Giunta, partecipano di diritto alle riunioni, in ragione del loro ufficio, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Segretario Generale. Intervengono altresì funzionari la cui presenza sia ritenuta necessaria per lo svolgimento della seduta. Nessun'altra persona può prendere parte alla riunione di Giunta, tranne se espressamente invitata o convocata.
4. Le deliberazioni della Giunta, fatti salvi i casi in cui si richieda, a norma di legge o di statuto, una maggioranza qualificata, sono assunte a maggioranza dei presenti.
5. Il Segretario Generale esercita la funzione di segretario della Giunta

Art. 25 - Diritti e doveri dei membri di Giunta

1. La Giunta esercita collegialmente le funzioni attribuite dalla legge e dallo statuto.
2. I componenti di Giunta esplicano il loro mandato nel contesto dell'organo collegiale. Non è consentita alcuna delega ad essi di funzioni della Giunta medesima o del Presidente.
3. Ciascun membro di Giunta, secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento e finalizzate a garantirne l'effettivo esercizio, ha diritto a:
 - a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti di competenza della Giunta;
 - b) chiedere notizie, chiarimenti e formulare proposte sull'attività camerale;
 - c) intervenire nelle discussioni della Giunta;
 - d) ottenere dal Segretario Generale e dai Direttori delle Aziende Speciali copie di atti, documenti e informazioni utili e pertinenti rispetto all'espletamento del proprio mandato, nel rispetto dei limiti previsti dal regolamento interno e da quello sul procedimento e l'accesso agli atti.
4. Nei casi previsti dalla legge, i membri sono tenuti al segreto sugli atti e fatti di cui sono a conoscenza.
5. Per la partecipazione alle riunioni, ai membri di Giunta spetta un gettone di presenza, secondo i criteri e le modalità fissate dalla normativa di riferimento.

Art. 26 - Decadenza della Giunta

1. La Giunta decade:
 - a. in seguito allo scioglimento del Consiglio;
 - b. per cessazione dalla carica di oltre metà dei componenti;



- c. quando non è più assicurata la rappresentanza di entrambi i generi;
 - d. per mozione di sfiducia, debitamente motivata e approvata dal Consiglio con la maggioranza dei due terzi dei componenti in carica su proposta di almeno la metà dei consiglieri in carica, qualora siano disattesi gli indirizzi programmatici del Consiglio o per gravi e persistenti violazioni di legge o dello statuto.
2. Nel caso di decadenza della Giunta di cui alle lett. b, c e d del comma precedente, il Presidente provvede a convocare il Consiglio per l'elezione della nuova Giunta in un termine non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni.

Art. 27 - Cessazione dalla carica di membro di Giunta

1. I membri della Giunta cessano per dimissioni, decadenza o morte.
2. Le dimissioni dei membri della Giunta devono essere presentate in forma scritta al Presidente della Camera di Commercio; sono irrevocabili, non necessitano di accettazione ed hanno effetto dalla data di presentazione.
3. Il membro di Giunta decade dalla carica:
 - a) nel caso della perdita dei requisiti di Consigliere;
 - b) nel caso dell'insorgenza delle incompatibilità;
 - c) nel caso di tre assenze consecutive e senza giustificato motivo alle riunioni dell'organo, secondo le modalità previste dal Regolamento.
4. Nel caso in cui vengano a cessare dalla carica uno o più componenti della Giunta, questa, purché permanga la maggioranza dei componenti, rimane in carica con pienezza di poteri sino alla sua reintegrazione, che deve avvenire alla prima riunione utile del Consiglio.
5. La cessazione dalla carica di consigliere comporta l'automatica cessazione di quella di membro di Giunta.
6. Qualora la metà più uno dei membri di Giunta cessi dalla carica, i membri restanti si intendono decaduti ed il Consiglio provvede alla nuova elezione dell'intero collegio.
7. Alla sostituzione dei membri di Giunta cessati o decaduti si provvede secondo la normativa vigente.

Art. 28 - Il Vice Presidente della Camera di commercio

1. Il Vice Presidente della Camera di commercio è nominato dalla Giunta camerale, a maggioranza assoluta dei componenti.
2. Il Vice Presidente svolge le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente.
3. Non è ammessa la delega permanente di funzioni da parte del Presidente della Camera di commercio o della Giunta camerale.
4. Al Vice Presidente può essere assegnata un'indennità, in ragione della carica rivestita e dei compiti svolti, nella misura stabilita dal Consiglio, in conformità alle disposizioni normative.

CAPO III - IL PRESIDENTE

Art. 29 - Competenze e funzioni

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale e istituzionale dell'Ente.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio ai sensi delle disposizioni vigenti ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato.
3. Il Presidente dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del Consiglio, e può essere rieletto due sole volte.
4. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, ne fissa l'ordine del giorno ed adotta tutti gli atti che la legge, i regolamenti ed il presente statuto attribuiscono alla sua competenza.



5. In caso di urgenza il Presidente assume le deliberazioni di competenza della Giunta; i provvedimenti così adottati sono sottoposti a ratifica della Giunta nella prima riunione successiva.
6. In caso di assenza o impedimento temporaneo, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente.
7. Il Presidente ha diritto all'indennità di carica ed agli emolumenti stabiliti dal Consiglio secondo i criteri e le modalità previsti dalla legge.

Art. 30 - Cessazione dalla carica di Presidente

1. Il Presidente cessa dalla carica per dimissioni, morte, decadenza. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio. Le dimissioni non necessitano di accettazione ed hanno effetto dalla data di presentazione.
2. Nel caso di cessazione dalla carica di presidente per dimissioni o morte, il vice presidente assume la reggenza fino alla elezione del nuovo presidente che deve avvenire comunque entro 45 giorni dal momento in cui la carica di presidente è risultata vacante.
3. Nel caso in cui si debba provvedere alla sostituzione del consigliere ai sensi dell'art. 11 del decreto 4 agosto 2011, n. 156, l'elezione del presidente deve avvenire entro 90 giorni.
4. In tali casi il vice presidente o, in caso di assenza o impedimento o inerzia, il consigliere più anziano d'età, convoca il consiglio in via straordinaria ed urgente per l'elezione del nuovo presidente.
5. Il nuovo Presidente così eletto dura in carica per il restante periodo di durata del Consiglio
6. Il Presidente decade:
 - a) in seguito allo scioglimento del Consiglio;
 - b) per mozione di sfiducia, debitamente motivata, approvata dal Consiglio, di cui al successivo articolo;
 - c) per il verificarsi di una causa di incompatibilità all'esercizio delle funzioni di consigliere accertata dal Presidente della Giunta Regionale.

Art. 31 - Mozione di sfiducia costruttiva al Presidente

1. Il Presidente decade dalla carica per mozione di sfiducia costruttiva, debitamente motivata, approvata dal Consiglio con la maggioranza dei due terzi dei componenti in carica.
2. La mozione di sfiducia può essere presentata dalla maggioranza dei componenti in carica del Consiglio solo nelle seguenti ipotesi:
 - a) per gravi e persistenti violazioni di legge, dello statuto e delle deliberazioni del Consiglio;
 - b) qualora siano disattesi gli indirizzi programmatici fissati dal Consiglio;
 - c) per atti altamente lesivi del prestigio, dell'immagine e della dignità della Camera di commercio.
4. La mozione di sfiducia contiene l'indicazione del nuovo candidato a Presidente, il quale presenta al Consiglio una relazione programmatica previsionale.
5. L'approvazione della mozione comporta la decadenza del Presidente sfiduciato e contestualmente l'avvio della procedura per l'elezione del nuovo Presidente secondo le disposizioni di legge.
6. Il nuovo Presidente così eletto dura in carica per il restante periodo di durata del Consiglio.

CAPO IV - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI



Art. 32 - Composizione del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio secondo le modalità previste dalla legge ed è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Presidente della Giunta regionale. In sede di richiesta delle designazioni, la Camera di commercio esigerà che la composizione dell'organo garantisca la presenza di entrambi i generi, sia per i membri effettivi che per quelli supplenti.
2. Qualora una delle Amministrazioni di cui al comma 1 non proceda, entro i termini di legge vigenti, alla designazione del membro effettivo, il revisore mancante sarà provvisoriamente sostituito da uno dei revisori supplenti designati dalle altre amministrazioni rappresentate nel collegio.
3. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere designati per due sole volte consecutivamente.
4. Nel caso di sostituzione di un singolo componente del Collegio, la durata dell'incarico del nuovo Revisore è limitata alla residua parte del quadriennio in corso, calcolata a decorrere dalla data di adozione della deliberazione di nomina dell'intero Collegio.

Art. 33 - Competenze del Collegio dei revisori dei conti

1. Le competenze e le funzioni del Collegio dei revisori dei conti, così come le modalità di esercizio delle stesse, sono disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.
2. Il Collegio dei revisori dei conti, in conformità allo statuto, alle disposizioni della legge ed alle relative norme di attuazione esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Camera di commercio.
3. Al Collegio dei revisori dei conti, per quanto non disciplinato dal presente statuto e dalla legge, si applicano le disposizioni del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni in quanto compatibili.

Art. 34 - Diritti e doveri del Collegio dei revisori dei conti

1. I revisori dei conti hanno diritto di accesso ai documenti e agli atti della Camera di commercio.
2. Il Collegio dei revisori dei conti partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio e della Giunta ed ha diritto di intervento nelle materie di competenza o quando è richiesto da un componente degli organi.
3. Ogni membro effettivo del Collegio dei revisori dei conti ha diritto alle indennità, compensi e rimborsi stabiliti dal Consiglio secondo i criteri e le modalità previsti dalla legge.
4. Al membro supplente che subentra temporaneamente al membro effettivo spetta, per il periodo di supplenza, la quota di indennità e gli altri compensi e rimborsi previsti per il titolare.
5. I revisori dei conti rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione, ne riferiscono immediatamente al Consiglio ed esercitano gli altri eventuali obblighi di denuncia, ai sensi di legge.

TITOLO III - ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 35 - Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

1. La Camera di commercio è ordinata secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo, programmazione e controllo, che sono di competenza del Consiglio, della Giunta e del Presidente e le funzioni di attuazione e gestione che spettano al Segretario Generale ed ai dirigenti secondo le vigenti prescrizioni normative.
2. La struttura si articola in unità organizzative, di diversa entità e complessità in funzione dei compiti assegnati, finalizzate allo svolgimento di servizi funzionali, strumentali e di supporto alle esigenze degli utenti.
3. Gli uffici ed i servizi sono disciplinati, nel rispetto delle vigenti prescrizioni di legge, dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato dal Consiglio ed improntati a criteri di funzionalità, economicità, imparzialità, trasparenza e pari opportunità.
4. Le unità organizzative perseguono obiettivi di efficacia, efficienza e qualità dei servizi offerti. A tal fine l'Ente utilizza gli strumenti necessari per il costante monitoraggio e per le azioni di miglioramento.
5. L'Ente promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la formazione, la responsabilizzazione e la valorizzazione delle risorse umane.

Art. 36 - Decentramento organizzativo

Nel perseguimento dei propri compiti e funzioni la Giunta ha la facoltà di decentrare attività e servizi esistenti o di istituirne di nuovi, ovunque sia ritenuto utile ed opportuno nell'interesse generale delle imprese e dell'economia locale e nel rispetto delle norme contrattuali per il personale dipendente.

Art. 37 - Distacco del personale

Compatibilmente con il modello organizzativo adottato e fatte salve le disposizioni di legge e contrattuali, la Camera di commercio, in attuazione di forme di cooperazione con altri enti ed istituzioni, può disporre tra l'altro il distacco del proprio personale.

CAPO II - STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 38 - Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale svolge le funzioni di vertice dell'amministrazione della Camera di commercio, coordina l'attività dell'ente nel suo complesso e ha la responsabilità della segreteria del Consiglio e della Giunta.
2. La definizione dei compiti ed il loro esercizio sono disciplinati dal regolamento di organizzazione.
3. Il Segretario Generale è designato dalla Giunta e nominato dal Ministro dello sviluppo economico, secondo la normativa vigente.

Art. 39 - Il Vice Segretario Generale

1. La Giunta, su proposta del Segretario Generale, individua tra i dirigenti il Vice Segretario Generale che assume le funzioni vicarie del Segretario Generale.
2. Nel caso di assenza contemporanea del Segretario Generale e del Vice Segretario Generale, le funzioni sono svolte da altro dirigente preventivamente individuato.

Art. 40 - La dirigenza

Ai dirigenti, nell'ambito delle rispettive competenze, spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti ed i provvedimenti che impegnano

l'amministrazione verso l'esterno, l'esercizio dei poteri di spesa e di quelli di acquisizione delle entrate, l'organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni i dirigenti sono direttamente responsabili dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

Art. 41- Incarichi di consulenza e collaborazione

Per esigenze cui la Camera di commercio non è in grado di far fronte con personale in servizio è possibile ricorrere a consulenze e collaborazioni esterne, ai sensi della normativa vigente e secondo le modalità previste dal regolamento in materia.

Art. 42 - Organismo di controllo interno

1. La Giunta nomina l'Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV), o altro organismo comunque denominato, con funzioni di controllo interno, in forma monocratica o collegiale.
2. La procedura di selezione, la durata ed i requisiti per l'incarico sono stabiliti dall'Ente ai sensi della normativa vigente.
3. L'Organismo esercita in piena autonomia le funzioni e i compiti previsti dalla normativa vigente.
4. Le modalità di funzionamento e ogni altro aspetto non stabilito dalla legge è disciplinato da apposito regolamento.

Art. 43 - Personale ed organizzazione degli uffici

1. La dotazione organica del personale della Camera di commercio è determinata dal Consiglio, su proposta della Giunta, a scadenza triennale e previa programmazione del fabbisogno di personale effettuata sulla base delle esigenze dei servizi.
2. La determinazione della dotazione organica del personale viene effettuata in coerenza con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale e nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.
3. L'assetto strutturale ed operativo dell'intera organizzazione camerale è determinato dalla Giunta, su proposta del Segretario Generale, secondo le modalità e le procedure previste dalla legge in materia di consultazione sindacale, dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dal regolamento di organizzazione degli uffici.

CAPO III - FUNZIONI DI REGOLAZIONE

Art. 44 - Funzioni di regolazione del mercato

1. La Camera di Commercio esercita le proprie funzioni garantendo imparzialità e terzietà rispetto a tutti i soggetti del mercato dei quali cura lo sviluppo nell'ambito dell'economia locale.
2. La Camera di commercio, anche in forma associata, svolge compiti e funzioni relative a:
 - a) costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori utenti;
 - b) predisposizione di contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;
 - c) promozione di forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti;
 - d) vigilanza e controllo sui prodotti e per la metrologia legale e rilascio dei certificati d'origine delle merci;
 - e) raccolta degli usi e delle consuetudini.

3. Le funzioni di cui alle lett. a, b e c sono svolte previa adozione dei relativi regolamenti.

Art. 45 - Ulteriori funzioni regolative e giustiziali

La Camera di commercio può costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio. Può, altresì, promuovere l'azione per la repressione della concorrenza sleale.

Art. 46 - Responsabile delle attività per la tutela del consumatore e della fede pubblica

La Giunta, su proposta del Segretario Generale, individua ai sensi della normativa vigente, il responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica che sovrintende all'attività di controllo di conformità dei prodotti e degli strumenti di misura e alle funzioni di regolazione del mercato.

CAPO IV - PARTECIPAZIONI ED ENTI STRUMENTALI

Art. 47 - Partecipazioni

1. Per il raggiungimento dei propri scopi la Camera di commercio, secondo la normativa vigente, promuove, realizza e gestisce strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, a società, consorzi, associazioni, fondazioni ed altri organismi associativi.
2. La Camera di commercio si assicura forme di controllo in detti organismi anche attraverso rappresentanti negli organi di amministrazione e di vigilanza.
3. In sede di designazione o nomina diretta dei componenti di organi collegiali in seno ad enti, società e organismi comunque denominati, qualora compete alla Camera di commercio l'indicazione dei nominativi, almeno uno è individuato di genere diverso da quello degli altri.
4. I rappresentanti della Camera devono tenere informata la Giunta con rapporti periodici sull'attività gestionale dell'organismo in cui sono nominati.
5. La Camera non può erogare contributi a fondo perduto né disporre conferimenti a titolo gratuito a favore degli organismi partecipati.

Art. 48 - Altri strumenti di promozione e di gestione delle iniziative

La Camera di commercio promuove e partecipa a strumenti di programmazione negoziata - accordi di programma, patti territoriali, contratti d'area - e di gestione sinergica di competenze ed iniziative - accordi, conferenze di servizi e moduli negoziali - che richiedono l'azione integrata e coordinata di Regione, di Enti locali territoriali, di Amministrazioni pubbliche e di privati.

Art. 49 - Aziende Speciali

1. La Camera di commercio, nel rispetto di criteri di equilibrio economico e finanziario, può costituire, anche in forma associata, aziende speciali.
2. Le aziende speciali sono organismi camerali strumentali con legittimazione separata e rilevanza esterna, dotati di soggettività tributaria, di autonomia regolamentare, amministrativa, contabile e finanziaria secondo le disposizioni di legge.
3. Le aziende speciali operano secondo le norme del diritto privato e sono gestite secondo le regole di amministrazione proprie del diritto privato e le specifiche norme regolamentari nonché in base a un proprio statuto.

4. L'istituzione e lo statuto delle aziende speciali sono deliberati dalla Giunta nell'ambito delle indicazioni programmatiche del Consiglio e delle finalità istituzionali per l'erogazione di servizi a favore del sistema delle imprese e del mercato.
5. Le aziende speciali non perseguono fini di lucro.
6. Lo statuto delle aziende speciali prevede norme che assicurano il rispetto delle pari opportunità e che promuovono la presenza di entrambi i generi negli organi collegiali.
7. La Camera di commercio può attribuire alle aziende speciali il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e del proprio programma di attività, assegnando alle stesse le risorse finanziarie e strumentali necessarie.
8. Nel perseguimento dei propri scopi, le aziende speciali assicurano la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità e il buon andamento delle attività, nel rispetto dei principi attinenti al soddisfacimento del pubblico interesse.
9. Le aziende speciali possono operare anche al di fuori dell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza della Camera di commercio, purché generino ricadute a favore degli interessi del sistema delle imprese e del mercato della provincia.
10. La deliberazione che istituisce una nuova azienda speciale deve contenere, oltre alle valutazioni di ordine economico-finanziario, richieste dalla normativa vigente, anche la specificazione del capitale conferito, dei mezzi di finanziamento e del personale dipendente occorrente.
11. L'azienda speciale non fornita di personalità giuridica è presieduta dal Presidente della Camera di commercio o da un suo delegato.
12. La Giunta camerale esercita la vigilanza sulla gestione dell'azienda speciale, accertando in particolare l'osservanza degli indirizzi generali e il perseguimento degli obiettivi stabiliti, anche attraverso propri componenti nominati nell'organo di amministrazione aziendale. I rapporti degli organi camerale con gli organi dell'azienda sono disciplinati nello statuto dell'azienda speciale.

CAPO V – INFORMAZIONE, TRASPARENZA E ACCESSIBILITA'

Art. 50 - Diritto di informazione e di accesso

1. Al fine di promuovere la partecipazione della comunità economica e sociale alle scelte ed all'attività della Camera di commercio e di garantire trasparenza, la Camera di commercio valorizza e sostiene il diritto di informazione sul funzionamento istituzionale e sulle attività svolte.
2. In particolare la Camera di commercio rende pubblici, utilizzando i più idonei mezzi di comunicazione ed in particolare il sito internet istituzionale:
 - a) le relazioni previsionali e programmatiche e le iniziative conseguenti; lo statuto, i regolamenti e ogni altro documento e notizia la cui informazione sia obbligatoria o utile;
 - b) i dati di natura economica attinenti alle scelte di programmazione e, in particolare, quelli relativi alla destinazione delle risorse disponibili;
 - c) i dati che riguardano le condizioni di andamento e di sviluppo dell'economia generale e locale;
 - d) le modalità di accesso ai servizi erogati.
3. La Camera di commercio assicura la pubblicità legale degli atti e dei provvedimenti secondo la normativa vigente. Nella sezione Albo camerale del sito internet istituzionale sono pubblicate le deliberazioni del Consiglio e della Giunta, le determinazioni del Presidente e dei dirigenti secondo la disciplina dello specifico regolamento.
4. La Camera di commercio stabilisce i termini di durata dei procedimenti e le unità organizzative responsabili e garantisce a chiunque vi abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente

rilevanti, l'accesso ai documenti amministrativi nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e secondo le modalità fissate dall'apposito regolamento.

TITOLO IV - GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 51 - Istituti di partecipazione

La Camera di commercio, nel rispetto del ruolo delle associazioni di rappresentanza, promuove la partecipazione delle imprese, dei lavoratori, dei consumatori e dei professionisti alle scelte ed all'attività dell'Ente, secondo le modalità stabilite dallo statuto e dal regolamento degli istituti di partecipazione.

Art. 52 - Istanze e proposte

1. I soggetti appartenenti al sistema delle imprese insediate nella provincia, le loro organizzazioni di rappresentanza, le associazioni sindacali e dei consumatori, gli ordini e le associazioni professionali, possono presentare agli organi della Camera di commercio istanze e proposte.
2. Il regolamento degli istituti di partecipazione determina le modalità, le forme ed il termine per la presentazione di istanze e proposte e per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

Art. 53 – Organismi di consultazione

La Camera di commercio può istituire osservatori, consulte ed altri organismi con funzioni di monitoraggio, studio e proposta, costituiti con rappresentanti di istituzioni, di organizzazioni e associazioni delle imprese, delle professioni, dei lavoratori, degli studenti e dei consumatori, nonché con esperti ed esponenti di organismi tecnici

Art. 54 – Consulta delle professioni

1. E' istituita la consulta provinciale degli Ordini professionali e delle Associazioni dei professionisti, di seguito "Consulta delle professioni". I componenti sono nominati con deliberazione della Giunta.
2. Fanno parte della Consulta:
 - a. i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni individuate a seguito di avviso pubblicato all'albo camerale, sulla base degli ambiti di attività delle associazioni, del loro grado di rappresentatività e di altri criteri di selezione. Il numero massimo di rappresentanti è fissato in 11.
 - b. i Presidenti degli ordini professionali previsti dalla normativa vigente, operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio.
3. La consulta con voto esclusivo dei presidenti degli ordini professionali designa il rappresentante dei liberi professionisti in seno al Consiglio camerale. La nomina a consigliere camerale del rappresentante della consulta avviene secondo la normativa vigente.
4. La Giunta con apposito regolamento definisce le modalità di funzionamento e organizzazione della consulta.
5. La Consulta esprime pareri su richiesta degli organi istituzionali della Camera di commercio e nelle materie della regolazione del mercato, della semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese e della promozione dell'economia locale o in altre materie stabilite nel regolamento.
6. La Consulta è convocata per la prima volta dal Presidente della Camera di commercio che pone all'ordine del giorno la nomina del Presidente della Consulta stessa da effettuarsi a maggioranza

dei presenti. La prima seduta e le altre che dovessero comunque precedere quella di nomina del Presidente sono presiedute dal Presidente della Camera di commercio.

7. Le riunioni della Consulta sono valide, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, con qualsiasi numero di presenti.
8. La Consulta dura in carica 5 anni in coincidenza con la durata del Consiglio.
9. La carica di componente la consulta è onorifica e non comporta oneri per la Camera di commercio.

TITOLO V - GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

Art. 55 - Principi

1. La gestione della Camera di commercio è informata ai principi generali della contabilità, economica e patrimoniale e risponde ai requisiti della veridicità, della trasparenza, della chiarezza e della precisione.
2. Al fine di valutare l'efficacia e l'efficienza della propria attività, gli organi e i responsabili della struttura attuano forme di controllo economico interno della gestione.

Art. 56 - Finanziamento

Il finanziamento ordinario delle camere di commercio è assicurato da:

- a. il diritto annuale come determinato secondo la normativa vigente;
- b. i proventi derivanti dalla gestione di attività e dalla prestazione di servizi e quelli di natura patrimoniale;
- c. le entrate e i contributi derivanti da leggi statali, da leggi regionali, da convenzioni o previsti in relazione alle attribuzioni delle camere di commercio;
- d. i diritti di segreteria sull'attività certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;
- e. i contributi volontari, i lasciti e le donazioni di cittadini o di enti pubblici e privati;
- f. altre entrate e altri contributi.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 57 - Pubblicazione dello statuto e dei regolamenti

Lo Statuto ed i regolamenti sono pubblicati all'Albo camerale ed entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione.

Art. 58 - Revisione dello statuto

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio camerale a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto.

Art. 59 - Revisione dei regolamenti

Le modifiche dei regolamenti richiamati nello statuto sono deliberate dall'organo competente a maggioranza dei suoi componenti.



Art. 60 - Organi in carica

1. Gli organi della Camera di commercio restano in carica fino alla loro naturale scadenza.
2. Le disposizioni relative alle procedure ed alla composizione degli organi, di cui al presente statuto ed alla normativa vigente, decorrono dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore del presente statuto.

Art. 61 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applica la normativa speciale sull'ordinamento delle camere di commercio, contenuta nella legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni e nei relativi regolamenti di attuazione.